

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO ASSOCIAZIONE FENOOP

Federazione Nazionale Operatori Olistici Professionisti (F.E.N.O.O.P.)

Associazione Professionale di Categoria ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

PREMESSA E INQUADRAMENTO GIURIDICO

1. Il presente Codice Etico definisce i principi di condotta, di trasparenza e di correttezza a cui sono tenuti ad attenersi gli Operatori del Benessere e delle Discipline Olistiche iscritti a FENOOP.
2. FENOOP è un'associazione privata e non riconosciuta come ordine professionale; opera nel quadro della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 («Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi»).
3. L'iscrizione a FENOOP attesta l'adesione volontaria ai valori statutari e garantisce servizi associativi di rappresentanza, aggiornamento e tutela (quale la copertura assicurativa per Responsabilità Civile Professionale). Essa NON costituisce abilitazione professionale pubblica, né conferisce valore legale o ordinistico alle competenze del professionista.

ART. 1 – DEFINIZIONE DEL RUOLO E AMBITO DI ATTIVITÀ

1. L'Operatore Olistico aderente a FENOOP opera esclusivamente nell'ambito del benessere globale della persona, del rilassamento psicofisico e dell'educazione a stili di vita sani.
2. L'attività dell'Operatore è finalizzata a favorire il riequilibrio energetico e la crescita personale e non ha in alcun caso finalità terapeutiche, cliniche, riabilitative o sanitarie.
3. Il destinatario delle prestazioni è un «cliente» o «utente», mai definibile o trattabile come «paziente» o «assistito».

ART. 2 – TASSATIVO DIVIETO DI SCONFINAMENTO IN AMBITO MEDICO-SANITARIO

1. È fatto espresso e assoluto divieto all'Operatore di compiere qualsiasi atto tipico o riservato per legge alle professioni sanitarie protette (art. 348 c.p.), quali Medico Chirurgo, Odontoiatra, Psicologo, Psicoterapeuta, Fisioterapista, Dietista, Biologo Nutrizionista o Farmacista.
2. In particolare, è vietato all'Operatore:
 - a) Effettuare diagnosi cliniche, nosologiche, funzionali o energetiche con valenza diagnostico-medica;
 - b) Prescrivere o somministrare farmaci, rimedi allopatici o integratori a fini di cura o trattamento di patologie;
 - c) Elaborare diete, piani alimentari personalizzati o schemi nutrizionali con grammature e restrizioni caloriche, attività riservate per legge esclusivamente a Medici, Biologi Nutrizionisti e Dietisti;

d) Consigliare o indurre il cliente a sospendere, ridurre, posticipare o modificare terapie farmacologiche, visite specialistiche o trattamenti sanitari prescritti da professionisti abilitati;

e) Attribuire alle discipline olistiche proprietà curative o miracolose per malattie organiche o disturbi mentali.

3. Qualora il cliente presenti sintomi, dolori acuti, problematiche psichiche o patologie conclamate, l'Operatore ha il dovere deontologico di invitarlo a consultare tempestivamente un medico o un professionista sanitario competente.

ART. 3 – TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E CORRETTEZZA INFORMATIVA

1. Nei confronti dei clienti, del pubblico e sui mezzi di comunicazione (siti web, social network, targhe, biglietti da visita), l'Operatore deve utilizzare denominazioni chiare che non inducano in errore.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 4/2013, l'Operatore ha l'obbligo di contraddistinguere la propria attività con l'espressa dicitura: «Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4».

3. L'Operatore non deve spendere l'iscrizione a FENOOOP come titolo abilitativo statale o autorizzazione sanitaria all'esercizio professionale.

ART. 4 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

1. L'Operatore rispetta il segreto professionale su tutte le informazioni confidenziali apprese durante lo svolgimento della propria opera, salvo gli obblighi inderogabili di testimonianza o collaborazione con l'Autorità Giudiziaria previsti dalla legge.

2. Il trattamento dei dati personali del cliente deve avvenire in piena conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ART. 5 – PRESTAZIONI SU MINORI

1. Qualsiasi trattamento o consulenza olistica rivolta a soggetti minorenni richiede il preventivo consenso informato sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore legale.

ART. 6 – SANZIONI DISCIPLINARI ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

1. La violazione delle norme del presente Codice Etico, nonché l'eventuale contestazione o condanna per il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) o truffa (art. 640 c.p.), costituisce grave inadempimento verso FENOOOP.

2. Il Consiglio Direttivo di FENOOOP, a seguito di segnalazione o avvio di procedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, adotta tempestivamente i seguenti provvedimenti:

- Sospensione cautelativa immediata dell'iscritto dall'elenco associativo;
- Decadenza dalla copertura assicurativa professionale (laddove l'attività contestata esuli dal perimetro contrattuale);
- Espulsione definitiva dell'associato.

3. FENOOOP si riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni all'immagine subiti a causa delle condotte contra legem poste in essere dal singolo associato.